

# Sentenza del 11/04/2022 n. 1683 - Comm. Trib. Reg. Lazio

## Sezione 7

Testo:

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.10954/2019 la CTP di Roma ha accolto il ricorso di C. P. avverso l'avviso di accertamento in oggetto relativo ad IMU 2012, nella sua qualità di coerede della madre F. A. M. sul rilievo dell'erronea quantificazione del debito tributario non pro quota per l'intero gravante sull'asse ereditario-

Avverso detta sentenza ha proposto appello il Comune di Roma ribadendo la legittimità dell'avviso attesa la solidarietà passiva tra gli eredi.

Si è costituita C. P. resistendo al gravame.

All'odierna udienza la Commissione ha respinto l'appello condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

Dall'esame dell'avviso in rettifica in oggetto risulta che la notificazione dell'avviso, avente ad oggetto un debito ereditario a seguito del decesso di F. A., è avvenuta nel luogo di residenza anagrafica della figlia C. P. per l'intero importo dovuto e non pro quota quale coerede unitamente alla sorella M. P. relativamente all'immobile sito in Roma piazza Euclide (la circostanza è pacifica).

Con l'unico motivo di appello l'appellante deduce la correttezza della notificazione dell'avviso al coerede per il debito tributario nell'importo totale attesa alla solidarietà passiva tra gli eredi.

L'assunto va disatteso.

Invero sul punto si richiama il principio dei giudici di legittimità secondo cui: "in tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi derogano, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie" (Cass. Civ. sez. 5 n. 22426 del 22/10/2014, Rv. 632743; Cass. Civ. sez. 5 n. 18451 del 21/9/2016) -.

Parimenti fondata è l'eccezione reiterata in appello dalla contribuente di nullità della notificazione dell'avviso non avvenuta impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del de cuius F. in piazza Euclide, ma nella residenza anagrafica di una coerede, neppure indicata nell'avviso.

Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, la Commissione respinge l'appello del Comune di Roma Capitale e conferma la sentenza impugnata.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

### P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in ? 2000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.